



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici*  
*e per l'Autonomia Scolastica*  
*Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione*

MIUR AOODGOS Prot. n. 5024 R.U./U

Roma, 20 luglio 2011

All' On.le Ministro

SEDE

**Adunanza del 20 luglio 2011**

OGGETTO: Parere sul decreto ministeriale recante: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249".

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vista la lettera n. 2261 del 14 giugno 2011 con la quale l'Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. sull'argomento indicato in oggetto;

Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;

Visto il parere istruttorio emesso dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli Istituti di Istruzione Artistica;

dopo ampio e approfondito dibattito;

**esprime il proprio parere nei seguenti termini**

**PREMESSA**

Il CNPI ritiene che l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole possa effettivamente contribuire al processo di riqualificazione dell'offerta formativa, a condizione che detto insegnamento trovi una effettiva complementarietà con le materie curriculari e sia inteso quale strumento per favorire l'interazione tra competenze linguistiche, competenze disciplinari e competenze chiave

nell'ambito di un processo educativo finalizzato alla promozione della persona nella sua autentica identità.

E' da apprezzare pertanto il profilo linguistico, disciplinare e metodologico del docente di disciplina non linguistica in lingua straniera definito nell'allegato al decreto in esame, così come è da condividere il richiamo ad una formazione dei docenti centrata su contenuti propri della glottodidattica.

A fronte di tali considerazioni, il CNPI non può tuttavia esimersi dal rappresentare alcuni rilievi riguardanti le modalità di attuazione dei corsi in oggetto e, nel contempo, evidenziare come l'efficacia dell'insegnamento di materie scolastiche in lingua straniera sia penalizzato all'interno di istituzioni scolastiche autonome prive di un organico funzionale alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.

### **Sulle modalità di attuazione dei corsi di perfezionamento**

Il CNPI avanza innanzitutto motivate perplessità circa l'affidamento alle sole Università dell'attivazione dei corsi per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera e lo fa nella convinzione che già il decreto ministeriale 10 Settembre 2010, n. 249, non riconoscendo la stessa facoltà alle istituzioni di Alta Formazione Artistica, abbia determinato non solo una inopinata discriminazione tra istituzioni di pari dignità, ma anche leso il diritto dei titolari di insegnamenti i cui corsi di perfezionamento, per la specificità che li caratterizza, possono essere tenuti dai soli istituti di Alta Formazione Artistica.

Per quanto invece attiene l'attuazione dei corsi di perfezionamento, il CNPI ritiene che, ancor prima delle indicazioni che l'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario intenderà fornire, debbano essere fissati criteri ancor più vincolanti quelli previsti dall'art. 3 comma 3 del decreto in esame, anche per evitare la proliferazione di iniziative prive di qualità e dipendenti dalle sole leggi del mercato. In tale ottica, sarebbe oltremodo opportuno definire indicatori utili all'individuazione sia dei docenti dei settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare, sia degli esperti che dei tutor affidatari delle attività di tirocinio, essendo la comprovata esperienza richiamata in decreto di dubbia e soggettiva interpretazione.

Con riferimento ai prerequisiti richiesti ai docenti per l'accesso ai corsi in oggetto, il CNPI suggerisce la pubblicazione dell'elenco degli enti accreditati alla certificazione delle competenze in lingua straniera, in modo da selezionare, già in avvio, la domanda di formazione ed indirizzarla su obiettivi di sicura qualità.

Appare infine quanto meno inidonea ad un efficiente modello organizzativo la previsione di affidare alle sole Università la definizione tanto del contingente quanto delle modalità di selezione dei corsisti, essendo indispensabile assicurare su scala nazionale una uniformità di comportamenti a garanzia del diritto alle pari opportunità formative.

Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado la bozza di decreto fa esplicito richiamo nell'articolo 4 al DPR 275/99 (autonomia didattica e organizzativa), al DM 249/10 (formazione iniziale) e ai contenuti del comma 1 del decreto in esame per la certificazione delle competenze linguistiche.

Un aspetto questo che può costituire per la scuola secondaria di primo grado un investimento culturale e professionale importante, come già emerge da numerose iniziative "sperimentali" attuate dalle scuole che hanno utilizzato opportunamente gli spazi e i tempi dell'autonomia.

Tale opportunità, di cui è stata evidenziata l'importanza, per diventare effettiva e praticabile, a parere del CNPI, avrebbe quantomeno bisogno di aggiustamenti formali, nella bozza di decreto in esame, sia per quanto riguarda gli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado, prevedendone l'insegnamento, sia per quanto riguarda l'estensione della praticabilità della frequenza dei corsi, diversamente da quanto indicato nell'art. 14, comma 2, del DM 249/2010, anche ai docenti della scuola secondaria di primo grado.

Al riguardo il CNPI denuncia la mancanza di un organico d'istituto come già esplicitato per la secondaria di secondo grado.

### **Conclusioni**

E' di palmare evidenza come l'attivazione dei corsi di perfezionamento risulti fortemente condizionato dalla disposizione di cui all'art 8, comma 2 del decreto in esame che, nell'escludere qualsiasi onere a carico dello Stato, grava i soli corsisti dei costi della formazione. Anche per tale motivo, il CNPI ribadisce la necessità di garantire la qualità di detti corsi prevedendo già in decreto un rigido disciplinare per la loro autorizzazione ed oggettivi indicatori per una loro sistematica valutazione.

Il CNPI raccomanda inoltre di mettere a disposizione dei docenti in servizio un monte ore da utilizzare sia per la frequenza dei corsi che per le attività di tirocinio e sollecita interventi a beneficio della spendibilità delle competenze acquisite dotando le istituzioni scolastiche autonome di tutti gli strumenti utili al governo del processo di innovazione.

Il CNPI, nel ritenere ad ogni buon conto l'impianto del decreto in esame strutturalmente adeguato alla regolamentazione dei corsi di perfezionamento ed emendabile sulla base dei rilievi rappresentati e delle richieste avanzate, esprime parere favorevole.

Il Segretario  
*Maria Rosario Cocca*

Il Vice Presidente  
*Mario Guglietti*